

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, BASSOLINO, GHEZZI, CALVANESE, GARAVINI, LODI
FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PE-
DRAZZI CIPOLLA, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO,
STRUMENDO, TADDEI, PACETTI, PRANDINI**

Presentata il 9 maggio 1989

**Determinazione del contributo per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi da parte dei dipendenti pubblici di
sesso femminile**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 764, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, (ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile,

secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

La presente proposta di legge recepisce (articolo 1) il dettato della predetta sentenza della Corte costituzionale e ne estende gli effetti (articolo 2), entro il termine prescrizione di 10 anni, alle lavoratrici che essendosi avvalse in passato delle facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge n. 29 del 1979 hanno pagato e continuano ancora a pagare (dato che nella generalità dei casi i relativi oneri sono stati rateizzati) somme molto più elevate rispetto ai colleghi di sesso maschile ai quali, invece, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale,

dovrebbero essere parificate ai fini di cui trattasi.

I proponenti intendono così eliminare ogni possibile controversia, in particolare circa i limiti della efficacia retroattiva della citata sentenza (in proposito si è già avuto sentore di atteggiamenti dilatori assunti in qualche caso dagli uffici competenti in materia), stabilendo in via legislativa il diritto delle interessate ad un atto riparatorio di un danno ingiustamente subito, sia pure nell'ambito di un periodo pregresso definito, che si è ritenuto di indicare in 10 anni, con riferimento ai termini di prescrizione preva-

lentemente vigenti in campo previdenziale.

In definitiva, con la presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione con la raccomandazione di un esame rapido e favorevole, viene ad essere sanzionato un atto di giustizia che riteniamo sia comunque dovuto sul piano dell'equità, evitando così l'instaurazione di procedure lunghe e farraginose, probabilmente accompagnate anche da un nutrito contenzioso, che sarebbero di grave nocimento sia alle lavoratrici interessate, sia ai competenti uffici dell'amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione stessa è effettuato, anche per i dipendenti di sesso femminile, secondo le tabelle predisposte dal decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1964, n. 65, in applicazione dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, a domanda delle interessate, anche nei confronti dei dipendenti pubblici di sesso femminile che si siano avvalsi in passato della facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a condizione che alla data di presentazione della domanda siano trascorsi meno di dieci anni dalla data di accoglimento della richiesta di ricongiunzione da parte dell'amministrazione competente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, le lavoratrici interessate hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto alla misura del contributo per la ricongiunzione determinato ai sensi dell'articolo 1.